



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica
Ex Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale
- VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Società Interporto - Centro Ingresso di
Pordenone spa
interporto.pn@pec.atespec.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 22.128.01/ 2019

Oggetto [ID: 9001] PORDENONE: "Lavori di completamento del Centro intermodale di Pordenone: Allungamento dell'asta di manovra a m. 750. (Finanziamento: L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, art. 6, commi dal 11 al 15)" "Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Terminal intermodale: Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari. (Finanziamento: L.R. 6 agosto 2019, n. 13, art. 6, commi dal 13 al 17)".

Procedimento riferito all'art. 19 del D.lgs. 152/2006 – **Verifica di assoggettabilità a VIA**

Proponente: Società Interporto -Centro Ingresso di Pordenone

Osservazioni

Epc

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del
Friuli Venezia Giulia
sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente
ambiente@certregione.fvg.it

Alla Provincia di Pordenone
prov.pn@cert.provincia.pn.it

Al Comune di Pordenone
comune.pordenone@certgov.fvg.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio biodiversità
biodiversita@certregione.fvg.it

Ad ARPA Friuli Venezia Giulia
arpa@certregione.fvg.it

Premesso che con nota prot. 45 del 10.10.2022, acquisita dal Mite con prot. MiTE-128416 del 17.10.2022, la Società Interporto -Centro Ingresso di Pordenone ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto "*Lavori di completamento del Centro intermodale di Pordenone: Allungamento dell'asta di manovra a m. 750. (Finanziamento: L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, art. 6, commi dal 11 al 15)*" "*Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Terminal intermodale: Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari. (Finanziamento: L.R. 6 agosto 2019, n. 13, art. 6, commi dal 13 al 17)*".



Premesso che con nota prot. n. 132615 del 25.10.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 38514 del 26.10.2022) il MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione a corredo del progetto in argomento comunicando il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la presentazione delle osservazioni.

Considerato che la documentazione progettuale è resa disponibile sulla piattaforma web dedicata del MiTE (che ha attribuito al procedimento il codice identificativo come ID: 9001 al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9230/13535>

Premesso che questa Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP competente territorialmente di trasmettere le proprie osservazioni in merito al procedimento in oggetto.

Considerato che la Soprintendenza ABAP ha visionato la documentazione pubblicata e ha trasmesso le osservazioni di competenza con nota prot.n. 41033 del 16.11.2022.

Considerato che il Servizio II ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot.n. 41802 del 22.11.2022.

Considerato che da quanto si evince dalla Relazione preliminare ambientale pubblicata, con nota acquisita al prot. MiTE 2022-0062249 del 19/05/2022, la società Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA ha trasmesso istanza di Valutazione Preliminare (ex art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) il cui esito (prot. MiTE 2022-0075414 del 16.06.2022) ha ritenuto che per il Progetto in esame "non si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi e pertanto si propone che lo stesso debba essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."

Considerato che la Società Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA ha predisposto un Progetto Definitivo di miglioramento e potenziamento dell'area intermodale che prevede di essere realizzato in due interventi:

- Lavori di completamento del Centro intermodale di Pordenone: Allungamento dell'asta di manovra a m. 750. (Finanziamento: L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, art. 6, commi 11, 12, 13, 14, 15)
- Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Terminal intermodale: Realizzazione di un fascio di binari per la sosta dei carri ferroviari (Finanziamento: L.R. 6 agosto 2019, n. 13, art. 6, commi dal 13 al 17).

I progetti sono stati così distinti in quanto usufruiscono di fonti di finanziamento diverse e, quindi, appaltati anche in fasi separate ma che tuttavia rappresentano un progetto unitario di intervento.

Considerato che, da quanto si evince dalla documentazione prodotta l'ambito territoriale di riferimento è costituito dalla pianura pordenonese; più precisamente il progetto si colloca in ambito periurbano della città di Pordenone, nell'insediamento ex Centro Commerciale all'Ingrosso (ora Interporto-Centro Ingrosso), al margine del quartiere di Villanova. Si tratta di un'area di 75 ettari circa, posta a contatto con la linea ferroviaria Mestre-Udine e direttamente collegata all'autostrada A 28 Portogruaro-Conegliano.

Considerato che in particolare quindi gli interventi, come sopra riportato consistono in:

Intervento 1: allungamento asta di manovra

L'intervento prevede l'allungamento dell'attuale asta di manovra di circa 450m in direzione ovest, in modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 750m; più precisamente si prevede:

- l'allargamento del rilevato ferroviario della linea UD-VE;
- l'ampliamento del sottopasso ferroviario di Via Nuova di Corva;
- la posa di nuovi binari;
- il ripristino della pista ciclo-pedonale esistente, a lato del rilevato.



• la sostituzione del tratto di fognatura esistente.

Le opere dell'asta di manovra saranno realizzate all'interno della fascia di rispetto ferroviaria, con un allargamento della base del rilevato ferroviario esistente di circa 3,0 m e in sommità di circa 7,5 m. L'attuale rilevato ferroviario presenta una altezza media di circa 7,50 ml rispetto al piano viabile della pista ciclabile sottostante e una pendenza della scarpata variabile tra 28° e 38°; l'allargamento in sommità, necessario per la collocazione del nuovo binario, è di circa 8,50 m, mentre alla base è di circa 4,0 m. Il rilevato sarà costituito principalmente da misto granulato confinato da una scarpata realizzata in terre armate, gradonata, in posizione mediana, da un terrazzo di circa 2,0 m di larghezza. A lato del rilevato, sarà ripristinata l'attuale pista ciclabile (largh. 3,0 m) che nel frattempo sarà utilizzata come area cantiere temporanea. Ai piedi del nuovo rilevato è presente una fognatura esistente. Dalle verifiche eseguite risulta




Fig. 7 Sezione tipo dell'allargamento del rilevato FS esistente (cfr. tav. 8, allargamento asta di manovra, opere civili).

che tale canna armata (per il tratto interessato dal Progetto, per circa 200 m) non è in grado sostenere il nuovo sovraccarico costituito dalla terra armata soprastante; pertanto il progetto prevede la posa di una nuova condotta e il riempimento con materiale arido della canna armata esistente. (cfr. Relazione preliminare ambientale pag. 17).

Intervento 2: nuovo fascio di binari

Con l'intervento 2 si prevede la posa di un fascio di binari per la sosta dei carri, che nel dettaglio comprendente:

- l'allargamento del piano di posa esistente, in *tout-venant* (per circa 2.200 mq);
- la posa dei nuovi binari;

L'area da destinarsi al nuovo fascio di binari (di proprietà dell'Interporto) risulta già parzialmente sistemata in *tout-venant* nel 2019, in occasione dei lavori per la costruzione dell'asta di manovra ferroviaria di lunghezza di circa 310 m.



Considerato che al paragrafo 3.11 AREE SENSIBILI E/O VINCOLATE il proponente riporta che una prima verifica sull'eventuale sensibilità ambientale del territorio in cui si inserisce il progetto è stata eseguita mediante una ricognizione preliminare dei vincoli territoriali ed ambientali, relativamente ai siti direttamente interessati dalle opere nonché alla natura delle stesse; a tal fine si è fatto innanzitutto riferimento ad una lista di controllo (riportata di seguito) che evidenzia la presenza/assenza di vincoli o altri aspetti di sensibilità ambientale, desunti dagli strumenti urbanistici locali, sovraordinati e di settore.

Da quanto riportato dal proponente «nell'ambito delle aree direttamente interessate dal progetto in esame non è stata rilevata la presenza di beni culturali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/04, né di zone di importanza storica, culturale o archeologica, né di zone a vincolo paesaggistico di cui alla Parte terza del decreto».

Considerato che come riportato dal Proponente a pag. 86, il comune di Pordenone ha reso conforme i suoi strumenti urbanistici (Var. n.18) al PPR con la “Variante Generale per la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e di Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale – PPR”, approvata con D.C.C. n. 12 del 26 aprile 2021.

La conformazione conferisce al PRGC rispondenza al PPR, sia al livello operativo dell'azonamento e delle norme di attuazione, sia a quello strutturale e strategico.

Come visto in precedenza, gli interventi in oggetto rientrano interamente in “zona ferroviaria” così come definita nella zonizzazione di cui alla suddetta variante n.18.




Fig. 34 PRGC Var.18. Estratto tav. CO 02a Ricognizione dei beni paesaggistici. In tratteggio rosso l'area in cui si collocano gli interventi in oggetto (area ferroviaria).

Considerato altresì che una sintesi degli aspetti che compongono il paesaggio locale è desumibile dalla tavola delle “Componenti del paesaggio locale” del PRGC, in stralcio nell'immagine seguente.



LEGENDA

Aspetti scenico-percettivi

- * Punti notevoli
- Filari/alberature
- Cono di visuale
- Fontane / Lavatoi
- Scaturigine
- ✕ Dighe
- Canali storici

- ▲ Albero notevole
- Archeologia industriale connessa al paesaggio fluviale
- Architetture contemporanee
- Itinerari della grande guerra - percorso Boroevic

- Reticolo idrografico minore
- Rogge
- Laghi e corsi d'acqua
- Ferrovia
- Confine comunale

I sistemi dei paesaggi locali

- Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici
- Sistema ecotecnologico urbano
- Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico
- Aree boscate
- Prati stabili
- Componenti della Rete ecologica locale
- Ambiti di permeabilità urbana
- Verde di protezione dagli inquinanti
- Corridoi ecologici locali
- Assi di permeabilità urbana
- Fascia verde di protezione dagli inquinanti

- Altri ambiti verdi
- Verdi urbani diffusi
- Aree agricole

Fig. 35 PRGC Var.18. Estratto tav. CO 02c Componenti del paesaggio locale. In tratteggio rosso l'area in cui si collocano gli interventi in oggetto (area ferroviaria).

Considerato che limitatamente agli ambiti interessati, sotto il profilo ecologico dalla Carta delle componenti del Paesaggio (tav. CO 02c) gli interventi si collocano **al margine di aree di permeabilità ecologica**, il proponente rileva che non si riscontrano situazioni di sistemi naturali di pregio (aree boscate, prati stabili, corsi d'acqua, ecc.) e che non sono presenti particolari qualità sceniche o panoramiche ("qualità visiva") né caratteri rari ("rarietà").

Considerato che il proponente a pag. 87 conclude che dal punto di vista delle modificazioni morfologiche indotte sul paesaggio e dello skyline naturale o antropico, per sua natura il progetto prevede importanti sbancamenti e movimenti di terra ma, come detto, si tratta di modifiche che non apportano nuovi elementi intrusivi.

Considerato che il proponente sostiene che *a nord gli interventi sono completamente mascherati dal rilevato ferroviario esistente, da sud in ogni caso gli interventi saranno identici alle morfologie e tipologie esistenti. Le opere non andranno a intercettare assetti percettivi, scenici o panoramici, né assetti insediativi storici, o assetti fondiari peculiari (es. "campi chiusi") o altri caratteri strutturali del territorio agricolo (come reti infrastrutturali, insediamenti locali, arredo vegetale, trame parcellari, ecc.).*

Considerato che sotto il profilo della "funzionalità ecologica" si evidenzia **una parziale interferenza** che il proponente ritiene non significativa, *sia per il basso valore ecologico degli habitat sia per la marginalità con cui sono intercettati*, tuttavia si rileva che **tali aspetti siano gli unici a contribuire** (seppur in modo limitato e non continuo) a tale funzione ecologica e, di riflesso, paesaggistica.

Considerato il quadro vincolistico che la Soprintendenza ABAP ha riportato nel proprio parere in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19/03/2010 della ex DG PBAAC "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del Paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici":

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice

L'intervento non interferisce con aree tutelate ai sensi dell'art. 136.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

opere interferenti: Nessuna

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Nessuna

opere interferenti: Nessuna

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, APPROVATO con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.

L'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 9 "[AP 9 – Bassa pianura pordenonese](#)"; l'intervento non ricade in aree sottoposte a tutela della Parte III del D. Lgs. 42/2004.

Il Comune di Pordenone ha conformato i propri strumenti urbanistici al PPR con la "Variante Generale per la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e di Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale – PPR" (Var. n.18), approvata con D.C.C. n. 12 del 26 aprile 2021.

L'intervento proposto ricade in area dell'ambito ferroviario della zonizzazione del PRGC vigente (Var. n. 18).

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento;

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano è "improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l'impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione). All'Art. 8 (Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio), comma 2. Sono indicati gli obiettivi della parte statutaria del PPR:

- a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; c) "riqualificare le aree compromesse o degradate";
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
- e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati"

1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma I), del Codice.

Nessuna

1.2 BENI ARCHITETTONICI

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'intervento non interessa direttamente immobili e aree di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

L'intervento non interessa direttamente beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

I beni tutelati ai sensi della parte II sono inclusi nella Rete dei beni Culturali prevista dal PPR-FVG, ma tali beni non sono direttamente interessati dall'intervento.

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 105) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti *in itinere*.

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti *in itinere*;

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento non interferisce direttamente con Zone di interesse archeologico – ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m e art. 143 co. 1 lett. e).

Considerato che per quanto attiene alle Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico (Decreto Legislativo 50/2016, – articolo 25, “Verifica preventiva dell'interesse archeologico”) la Soprintendenza rileva che non risulta prodotta alcuna documentazione per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Considerato che la competente Soprintendenza ABAP per quanto di sua stretta competenza e ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006 ritiene che l'intervento possa non essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale qualora vengano rispettate determinate condizioni per le quali si concorda e che si riportano nel quadro prescrittivo sottostante, per prevenire futuri impatti ambientali significativi e negativi.

Considerato che il Servizio II nel contributo sopra citato ha riferito quanto segue:

«In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MiTE a seguito della richiesta formulata codesto Servizio con nota prot. 38944 del 28.10.2022, lo scrivente Servizio, esaminata la nota prot. 21032 del 15.11.2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia (di seguito “Soprintendenza”) ha espresso le proprie valutazioni di competenza, comunica quanto segue.

Relativamente agli aspetti archeologici, lo scrivente Servizio concorda con le valutazioni della Soprintendenza che, verificata la situazione vincolistica e accertata l'assenza della documentazione per la verifica preliminare dell'interesse archeologico, ritiene che l'intervento possa non essere sottoposto a VIA ma, al contempo, ritiene necessaria l'elaborazione, da parte del proponente, di una relazione archeologica ai fini della valutazione degli impatti delle opere sul patrimonio archeologico. Si specifica che, qualora sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto in esame alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, il progetto dovrà essere sottoposto alla Verifica dell'interesse archeologico stabilita dall'art. 25 del medesimo D.Lgs 50/2016. Pertanto, la citata relazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Nell'ipotesi che il MASE stabilisse invece di assoggettare il progetto a VIA, il progetto sarà di conseguenza sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e quindi alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico stabilita dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. 50/2016. In particolare, il proponente dovrà trasmettere la relativa documentazione di cui al c. 1 del citato art. 25, redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con



14/02/2022. Si ritiene utile chiarire che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è avviata dal Soprintendente, ai sensi del citato art. 25, c. 3, sulla scorta della documentazione prodromica trasmessa ai sensi del c. 1 del medesimo art. 25, come meglio illustrato dal punto 5 delle suddette Linee guida. Si evidenzia infine che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. g-ter), all'istanza di VIA deve essere allegato anche "l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico" ».

Valutato che l'intervento di cui al secondo punto in elenco sia da considerarsi ubicato in un'area urbanizzata e caratterizzata dalla presenza delle strutture dell'interporto dove non sono presenti aspetti naturalistici o paesaggistici di rilievo (come evidenziato dal proponente nella Relazione preliminare ambientale pag. 5) ed è da ritenersi un intervento coerente con i caratteri appartenenti all'area interferita e pertanto non si rilevano impatti negativi per gli aspetti di competenza di questo Ministero.

Valutato invece che in merito alle opere afferenti all'intervento di cui al primo punto in elenco, sebbene siano previste in affiancamento alla linea ferroviaria esistente in rilevato, andrebbero ad interferire con un'area di permeabilità ecologica e proprio per questo importante quale elemento unico residuale per il tessuto urbano in cui si sviluppa.

Considerate e fatte proprie le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale che ritiene che il progetto proposto non sia da assoggettare a VIA, **specificando delle condizioni ambientali** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del co. 8 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006.

Esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica.

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3.

Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Visto il decreto ministeriale dell'allora MiBACT 27 novembre 2014.

Visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

Visto quanto già disciplinato con il decreto ministeriale del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 7.

Questa Direzione generale per quanto di competenza di questo Ministero, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006, ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte; viste le osservazioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP

ritiene di non dover chiedere

al Ministero della Transizione ecologica l'assoggettamento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, prescrivendo quanto segue per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

1. Per le criticità rilevate in merito all' **Intervento 1-allungamento asta di manovra**, premesso che sarebbe auspicabile una sua localizzazione alternativa in ambito caratterizzato da un maggior grado di artificialità, al fine di ripristinare



il più possibile le caratteristiche ecologiche del corridoio di “permeabilità urbana”, si ritiene che le opere di mitigazione e compensazione debbano rispettare le seguenti condizioni ambientali:

- dovrà essere prevista un’implementazione della mitigazione al piede e sulle superfici inclinate del rilevato in progetto;
- il ripristino della pista ciclabile dovrà essere realizzato con tecniche che non determinino l'aumento dell'impermeabilizzazione dei suoli;
- dovrà essere previsto un incremento del valore ecosistemico con interventi di incremento del patrimonio arbustivo ed arboreo, ove preesistente.

2. Per quanto attiene agli aspetti archeologici si chiede l’elaborazione, da parte del proponente, di una relazione archeologica ai fini della valutazione degli impatti delle opere sul patrimonio archeologico da parte della Soprintendenza competente. Si specifica che, qualora sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto in esame alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il progetto dovrà essere sottoposto alla Verifica dell’interesse archeologico stabilita dall’art. 25 dello stesso D.Lgs n. 50/2016. Pertanto, la citata relazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Per quanto sopra **si chiede a codesto Ministero**, qualora stabilisse di non assoggettare il progetto a procedimento di VIA, di voler inserire nel decreto di esclusione dalla VIA la necessità di ottemperare alle suddette condizioni ambientali derivanti da valutazioni di competenza di questo Ministero.

Nell’ipotesi che codesto Ministero stabilisse invece di assoggettare il progetto a VIA, si comunica che il progetto, per quanto attiene allo studio degli impatti sulla componente archeologica, sia sottoposto anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi alla Verifica preventiva dell’interesse archeologico stabilita dall’art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, il proponente dovrà trasmettere la relativa documentazione di cui al c. 1 del citato art. 25, redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022. Si ritiene utile chiarire che la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 25, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016, è avviata dal Soprintendente, ai sensi del citato art. 25, c. 3, sulla scorta della documentazione prodromica trasmessa ai sensi del c. 1 del medesimo art. 25, come meglio illustrato dal punto 5 delle suddette Linee guida. Si evidenzia infine che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n.91/2022, ai sensi dell’art. 23, c. 1, let. g-ter), all’istanza di VIA deve essere allegato anche “l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico”

Inoltre per quanto sopra valutato per gli aspetti inerenti all’impatto sul paesaggio si chiede che, a carico del SIA dall’allegare all’eventuale istanza di VIA, vengano opportunamente vagliate le alternative progettuali anche localizzative al fine di risolvere le criticità riscontrate e sopra descritte.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@beniculturali.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi IA ROCCA



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it